

ALLEGATO 1

1. Definizione dell'attività funebre, autorizzazione e requisiti per svolgerla. Controlli

È l'articolo 8 comma 1 della L.R. 22/03 che definisce l'attività funebre.

Giova, al riguardo riprenderne la definizione, perché determinante per la corretta applicazione della norma.

L'attività funebre è "*servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:*

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio."

Occorre specifico mandato da parte del familiare per provvedere agli incombenti amministrativi inerenti il decesso ⁽¹⁾.

Il mandato ⁽²⁾ deve essere esibito al momento in cui chi provvede alle pratiche amministrative interviene in nome e per conto dei familiari.

Ciò non toglie che il disbrigo delle pratiche amministrative lo possa fare un familiare, così come anche parte degli altri servizi per i quali non è necessario specificatamente personale dell'esercente l'attività funebre.

Si cita ad es. il trasporto di cassetta di resti ossei o di urna cineraria, che non presentando controindicazioni dal punto di vista igienico sanitario, può essere svolto direttamente, con o senza un mezzo di sua scelta, da un familiare.

Diverso è invece il caso del trasporto di salma o di cadavere, che necessita di personale adeguatamente formato anche in relazione ai rischi cui potrebbe incorrere, oltre che di specifico autofunebre, attrezzature, ecc. In questo caso è d'obbligo servirsi di un esercente l'attività funebre.

Appare opportuno porre la questione della rappresentanza dei familiari avanti agli organi della pubblica amministrazione – in presenza di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (quale definita dall'art. 8, comma 1 L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22) – dal momento che il riferirsi a chi sia titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS non ha più significato nel momento in cui il soggetto agente svolga attività congiunta, essendo quest'ultima autorizzazione comprensiva.

Tale indicazione può essere considerata nel caso di attività svolta o svolte in forma disgiunta, ma in questo caso, non essendo in presenza di attività funebre, le modifiche all'art. 32, comma 2, lett.

e) Regolamento regionale restano del tutto sterili, non applicandosi alla fattispecie.

Va ricordato che l'autorizzazione (licenza) di cui all'art. 115 TULLPS, come tutte le autorizzazioni di polizia, è personale, anche se è ammessa la rappresentanza che, comunque, risulta formalmente documentata mediante il deposito del titolo presso l'amministrazione pubblica (oggi, comune) che è titolare della competenza al suo rilascio.

⁽¹⁾ Da parte dell'esercente l'attività funebre o da parte dell'agenzia d'affari.

⁽²⁾ Il mandato è quel contratto con cui una parte si obbliga a compiere per conto dell'altra parte contraente uno o più atti giuridici (Artt. 1703 e ss. c.c.); tale contratto può essere con o senza rappresentanza, Quando il mandato sia senza rappresentanza chi agisce (mandatario) risponde direttamente, anche quando i terzi abbiano conoscenza del mandato ed i terzi non hanno rapporto col mandante. Nel caso di mandato con rappresentanza gli atti giuridici compiuti dal mandatario hanno effetti diretti sul mandante (rappresentato). La forma del mandato, con rappresentanza, deve essere quella del contratto che il mandatario rappresentante deve concludere. Il mandato si estingue con la l'adempimento (o con la scadenza del termine fissato per l'adempimento, per revoca, per rinuncia, per morte). Nella specifica situazione, si è in presenza – fatte salve le specifiche diverse opzioni che il mandante/rappresentato (in sostanza, i familiari) di cui intendano avvalersi – di un mandato senza rappresentanza.

La rappresentanza richiede o l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata a sensi del Codice civile (in via esclusiva, notaio, trattandosi di atti negoziali privati ⁽³⁾).

La rappresentanza delle famiglie è riconosciuta, su mandato, unicamente al titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS, o a suo rappresentante risultante da idoneo titolo, e in nessun caso a terzi (ma ciò vale per chi svolge tale attività in forma disgiunta; mentre se vi è svolgimento in forma congiunta non vi è più tale autorizzazione, in quanto compresa nell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre).

Più complesso il caso dell'esercente l'attività in forma congiunta (che "assorbe", comprende anche questa, ma resta un'autorizzazione distinta) o, più semplicemente, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre, in quanto questa non ha quel carattere di personalità proprio delle autorizzazioni di polizia, anzi lo stesso art. 8, comma 2 L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22 considera soggetti anche complessi o comunque non necessariamente persone fisiche.

Nel caso delle persone giuridiche e delle società il potere di rappresentanza è individuabile sulla base delle previsioni dello statuto della persona fisica o della società per quanto riguarda la rappresentanza della società (e per la "prova" della qualità di rappresentante e dei relativi poteri sociali, si rinvia alle considerazioni precedenti, che - sul punto - vanno integrate con la previsione dell'art. 46, comma 1, lett. u) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.).

In termini più snelli, la prova della qualità di rappresentante della persona giuridica è data nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, mentre per le società ⁽⁴⁾ dalle comuni forme di prova della qualità di rappresentante della società e dei poteri conferiti a tale rappresentante dagli organi societari.

2. Requisiti soggettivi

I soggetti che possono svolgere l'esercizio dell'attività funebre sono:

- = ditte individuali;
- = società (di capitali o di persone);
- = altre persone giuridiche.

Condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio dell'attività funebre nel territorio regionale è che sussista autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale l'impresa.

Le condizioni ostative al rilascio della autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre sono contenute nel comma 8 dell'art. 32 e riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

Le norme per lo svolgimento dell'attività funebre possono essere integrate con regolamento comunale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del regolamento regionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre:

- è comprensiva delle autorizzazioni al commercio e per agenzia d'affari (e conseguentemente consente trasporti funebri da/per altre regioni);
- abilita allo svolgimento del trasporto funebre nell'intero territorio regionale.

L'autorizzazione all'attività funebre concerne il soggetto titolato a svolgerla e viene rilasciata al legale rappresentante del soggetto stesso.

Lo svolgimento di queste attività è in forma congiunta.

Laddove un soggetto intenda svolgere in forma disgiunta una qualunque delle tre diverse attività componenti l'attività funebre, può farlo, ma per essa valgono gli obblighi autorizzativi e normativi per singola materia (e cioè commercio non alimentare, agenzia d'affari, trasporto), integrati dalla necessità che siano provati gli obblighi formativi propri di ciascuna attività ⁽⁵⁾, nonché garantite le

⁽³⁾ Art. 1, comma 1 L. 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modif.

⁽⁴⁾ Titolo V, Libro V c.c.

⁽⁵⁾ Lo svolgimento disgiunto di singole componenti dell'attività funebre rende necessari diversi chiarimenti:

tutele previste (della concorrenza e del mercato, degli utenti dei servizi funebri) per l'attività funebre.

Si precisa che il trasporto funebre (disgiunto da altre attività, quali agenzia d'affari, commercio articoli funebri) può essere svolto in Lombardia (e per trasporti interamente svolti all'interno del suo territorio) unicamente da un esercente l'attività funebre regolarmente autorizzato e questo poiché laddove l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 32 consente l'attività disgiunta, specifica che permane l'obbligo autorizzativo vigente in materia di trasporto, che per il trasporto funebre, in regione Lombardia, è quello di essere esercente l'attività funebre.

Si rammenta che nel periodo transitorio (ora fino al 9/5/2007), per ottenere il rilascio dell'autorizzazione comunale al singolo trasporto funebre è necessario o il possesso congiunto di autorizzazione ex art. 115 T.U. di Pubblica Sicurezza e autorizzazione al commercio per vendita al dettaglio, non alimentare o essere autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

Dopo il periodo transitorio è necessaria l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre per effettuare i trasporti interamente svolgentisi dentro il territorio regionale.

Tra l'altro, sulla questione dell'attività disgiunta, non considerata dalla legge regionale (che, per la gerarchia delle fonti del diritto, prevale sempre sul regolamento), andrebbe osservato come l'indicazione presente nell'art. 32, comma 1, secondo periodo, del Regolamento regionale n. 6/2004 e succ. modif. abbia prevalentemente avuto lo scopo di "ricordare" che, in tal caso, non opera la comprensività propria dell'attività funebre, tipica dei soggetti che siano in possesso di tale autorizzazione, tanto più che quest'ultima, in considerazione della snellezza dei requisiti, in particolare per effetto delle modifiche derivanti dal Regolamento regionale n. 1/2007, è destinata a divenire nei fatti nettamente prevalente.

Entro detto periodo transitorio le imprese esistenti devono decidere se indirizzarsi al conseguimento dei requisiti e della autorizzazione necessaria per il regime pieno di esercente l'attività funebre o se conseguire i requisiti per il regime pieno di parti disgiunte dell'attività funebre – siano esse singole o combinate (tra agenzia d'affari e vendita di cassa e articoli funebri).

Durante il periodo transitorio e anche dopo il Comune potrà quindi autorizzare *ex novo*:

= agenzia ex art. 115 T.U.LL.P.S.;

= attività commercio non alimentare (per chi intende effettuare vendita di articoli funerari);

= la somma di a) + b) (che non può svolgere i trasporti funebri dentro la regione, fuori del periodo transitorio, ma può effettuare trasporti funebri da e per altre regioni);

= esercizio attività funebre (che è anche titolo per poter svolgere la sola attività di trasporto funebre disgiunta).

Va anche va affrontata la questione dell'attività disgiunta di cui al secondo periodo dell'art. 32, comma 1 del Regolamento regionale, aspetto che non ha subito modificazioni.

a) visto che L.R. 22/03 e regolamento 6/04 dedicano gran parte della loro attenzione alla tutela della concorrenza a favore dei dolenti e fra imprese operanti, le norme valevoli in generale per l'attività funebre si intende debbano applicarsi anche a chi svolge solo un segmento di attività. In caso contrario l'intera impalcatura normativa sarebbe irrimediabilmente compromessa. È opportuno specificarlo attraverso regolamentazione comunale;

b) le norme applicabili per la vendita di casse ed altre forniture o servizi connessi al funerale sono quelle del commercio alimentare al minuto in posto fisso;

c) le norme applicabili per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, sono quelle stabilite per l'agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;

d) le norme applicabili per lo svolgimento del trasporto concernono il trasporto funebre (e quindi occorre essere esercente l'attività funebre per la Lombardia);

e) la norma di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 32 del regolamento regionale, laddove obbliga al possesso dei requisiti formativi propri di ciascuna attività è da interpretare. Mentre questi sono più facilmente identificabili nel caso del trasporto funebre, nel caso dell'agenzia d'affari il titolare e gli operatori sono equiparati all'addetto alla trattazione degli affari. Analogamente per la vendita di bare ed articoli funebri in occasione di funerali;

f) sia il commerciante di casse, sia l'agente d'affari si ritiene abbiano le stesse opportunità e gli stessi divieti dell'esercente l'attività funebre di luoghi dove ricevere incarico/mandato o dove non poter operare.

Dal momento che nel periodo precedente dello stesso comma si afferma come l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre sia comprensiva delle autorizzazioni allo svolgimento delle tre attività individuata all'art. 8, comma 1 L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22 (e riprese da questa norma regolamentare (e non poteva essere diversamente)), quando al secondo periodo di riferimento ad attività disgiunta non può aversi altro significato se non il fatto che il soggetto che svolge tali attività svolga solo una, oppure due delle tre attività.

In tal caso, non è destinatario dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre, dal momento che l'art. 8, comma 3 L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22 la considera proprio per l'esercizio dell'attività effettuata in forma congiunta delle tre attività.

E non a caso, sul punto, il regolamento, coerentemente alla legge regionale, prevede che permangano gli obblighi autorizzativi vigenti in materia delle singole (una o due che siano) attività. Semmai, la questione si pone sulle modalità dell'esercizio dell'attività funebre in forma congiunta, cioè quale definita dalla legge regionale, rispetto a cui le modifiche ai requisiti (rilevanti sia al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, sia successivamente, in termini di permanenza dei requisiti previsti (art. 31, comma 4, lett. b) Regolamento regionale) apportano modifiche.

Dato che la modifica all'art. 32, comma 2, lett. e) ha effetto, principalmente se non esclusivamente, sull'attività di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22, quando il requisito della lett. e) sia soddisfatto, e siano soddisfatti gli altri requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre, si è in presenza meramente di una "modalità" di esercizio dell'attività in forma congiunta (oggetto dell'autorizzazione).

Ne consegue che si ha attività congiunta (e quindi è richiesta la relativa autorizzazione), ma che nulla escluda che possano aversi attività disgiunte (o sola attività d'intermediazione, o sola attività possono di vendita di casse funebri o entrambe)

Alla luce di questa considerazione il Reg. reg. 1/2007 non determina l'annullamento della divisione tra attività in forma congiunta e attività svolta o svolte in forma disgiunta, anzi di una loro ancora più evidente distinzione, forse anche un rafforzamento di tale distinzione, salvo non voler confondere i "modi" di svolgimento delle attività con le "forme" di svolgimento delle stesse.

3. Requisiti funzionali

La sussistenza dei seguenti requisiti condiziona la possibilità di rilascio dell'autorizzazione comunale:

- = sede commerciale idonea;
- = almeno un'autofunebre;
- = autorimessa per autofunebre;
- = direttore tecnico, in possesso di requisiti formativi previsti dalla Regione;
- = disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori ⁽⁶⁾, in possesso di requisiti formativi previsti dalla Regione.

La disponibilità della sede commerciale, nel Comune nel quale si chiede l'autorizzazione, deve risultare da titolo idoneo e quindi da proprietà, disponibilità in locazione, comodato d'uso o altri titoli equipollenti che consentano di avere adeguata garanzia circa la usabilità duratura delle strutture.

Per le caratteristiche della sede si possono seguire criteri analoghi a quelli che si seguono per la sede di un qualunque esercizio commerciale non alimentare o per agenzia d'affari, dovendosi svolgere dette attività all'interno di detta sede.

La disponibilità di almeno un'autofunebre e relativa autorimessa conforme deriva dalla necessità di dover garantire il servizio di trasporto funebre.

La disponibilità, pur sempre continuativa, può essere diretta oppure indiretta.

⁽⁶⁾ Nelle definizioni, all'art. 2 Regolamento regionale, si specifica che operatore funebre o necroforo o addetto alla attività funebre è persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo CCNL.

La disponibilità diretta e continuativa di almeno un'autofunebre (nonché in forma congiunta o separata anche di autorimessa per questa) deve risultare da titolo idoneo e quindi da proprietà, disponibilità in locazione, noleggio di lunga durata (si ritiene almeno per la durata dell'autorizzazione rilasciata, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale), comodato d'uso o altri titoli equipollenti che consentano di avere adeguata garanzia circa la disponibilità continuativa del mezzo.

La disponibilità indiretta e continuativa dell'autorimessa deve risultare da titolo idoneo (come sopra) a garantire la disponibilità continuativa e funzionale per l'espletamento dell'attività.

Cosicché ci si può rivolgere per la sussistenza del requisito della disponibilità continuativa dell'autofunebre e/o di autorimessa conforme anche ad un terzo esercente l'attività funebre, previo un rapporto compreso tassativamente tra quelli che identifica il regolamento (consorzio tra esercenti attività funebre, contratti di agenzia o di fornitura).

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese ⁽⁷⁾.

Il contratto di consorzio deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Pertanto, laddove si intenda scegliere questa soluzione organizzativa, più esercenti l'attività funebre istituiscono una organizzazione comune la quale dispone stabilmente delle autofunebri necessarie e dell'autorimessa, e generalmente provvede a tutte le incombenze relative alla pulizia, manutenzione, rimessaggio (eventualmente anche per la fornitura del trasporto funebre, nonché il consorzio stesso deve essere anch'esso esercente l'attività funebre).

Mediante il contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

L'agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo alcuno di subordinazione.

Si tratta quindi di un imprenditore commerciale, o meglio di un ausiliario autonomo dell'imprenditore preponente.

Se ci si riferisce al contratto di agenzia chi fornisce autofunebre e autorimessa (preponente) utilizza gli esercenti l'attività funebre non dotati di tali mezzi per promuovere stabilmente la conclusione di contratti per la messa a disposizione di autofunebre in determinate zone, in nome proprio, per conto del preponente ⁽⁸⁾.

L'esercente l'attività funebre, avrà diritto ad una provvigione (in genere percentuale) per ogni contratto di fornitura di autofunebre andato a buon fine.

Altra tipologia di contratto è quella di fornitura del mezzo e dell'uso dell'autorimessa.

In questo caso si tratta di una vera e propria messa a disposizione in forma continuativa di tale mezzo e struttura. Anche se diverse possono essere le forme, sembra invece di poter ravvisare in questa soluzione una modalità di messa a disposizione non in relazione al singolo trasporto, bensì per periodi duraturi.

Il regolamento regionale si limita a specificare che vi deve essere una durata del contratto e contenuti idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività, nonché particolari requisiti per gli operatori funebri o necrofori.

Utile sarebbe la previsione in ciascun regolamento comunale di tale durata minima (ad es. quadriennale) e la precisazione di quelle modalità applicative che la norma regionale identifica solamente come principi (*"nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro"* di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 32 del Reg. reg. 6/2004, come modificato dal Reg. reg. 1/2007).

La novità introdotta nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 32 del Reg. reg. 6/2004, ad opera del Reg. reg. 1/2007 concerne la sostituzione dell'obbligo di disporre di almeno quattro operatori

⁽⁷⁾ Art. 2602 del C.C.

⁽⁸⁾ Ci si può limitare alla sola messa a disposizione dell'autofunebre alla bisogna o, anche all'intero trasporto funebre (mezzo, addetto trasporto funebre, 3 necrofori). Nel primo caso la responsabilità dell'esercente l'attività funebre è praticamente totale. Nel secondo caso la responsabilità è limitata (è esclusa quella dell'addetto al trasporto funebre).

funebri o necrofori (prima previsto con solo contratto di tipo subordinato con l'esercente l'attività funebre), con formule più flessibili.

Si noti che chi richiede l'autorizzazione deve presentare dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti. È il Comune che dovrà regolare come tale dichiarazione debba essere resa e quali documentazioni presentare a corredo, al momento della richiesta e successivamente in fase di verifica periodica del mantenimento in capo al soggetto autorizzato dei requisiti previsti per operare.

Pertanto:

- a) permane la possibilità di ottemperare al dettato della norma (requisito essenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione) con almeno quattro persone, con la qualifica di operatore funebre o necroforo, titolari di contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre;
- b) si consente di ottemperare al dettato della norma, con la disponibilità di almeno quattro persone, con la qualifica di operatore funebre o necroforo, titolari di contratto di lavoro stipulato direttamente con soggetto di cui si avvale l'esercente l'attività funebre, in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e mercato.
- c) È consentito ottemperare al dettato della norma, con la disponibilità di almeno quattro persone, con la qualifica di operatore funebre o necroforo, titolari di contratto di lavoro, parte con il richiedente l'autorizzazione, parte con il soggetto e con le condizioni di cui alla lettera b), che precede.

Con locuzione sintetica, si può affermare che il requisito della disponibilità del personale operatore funebre o necroforo, può essere totalmente diretta dell'esercente l'attività funebre, totalmente indiretta e infine mista.

È chiaro che ci si riferisce sempre e solo al richiedente l'esercizio dell'attività funebre, non a chi svolge attività disgiunta per agenzia d'affari o per commercio di articoli funebri in connessione col funerale.

Ed è altrettanto chiaro che gli operatori funebri o necrofori devono essere titolari di contratto di lavoro, nelle diverse forme. È del tutto ininfluenza, a tale scopo, che il contratto sia stipulato con il richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre o con altro soggetto di cui questi si avvale.

Pertanto le innovazioni da approfondire riguardano:

- 1) La modalità con cui rendere la dichiarazione citata e le documentazioni richieste da parte del Comune, in particolare in relazione ai termini entro i quali il Comune è tenuto ⁽⁹⁾ al rilascio dell'autorizzazione (60 giorni dalla domanda);
- 2) I contratti di lavoro consentiti;
- 3) Il soggetto che può mettere a disposizione dell'esercente l'attività funebre, nel rispetto della normativa in materia di impresa e mercato del lavoro e con formale contratto di avvilimento stipulato, tutto o in parte il personale necroforo; si parla di soggetto, in quanto ciascun richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre può avvalersi di un solo soggetto (relativamente alla disponibilità del personale);
- 4) Le formalità richieste per il contratto stipulato tra il richiedente l'esercizio di attività funebre e il soggetto di cui al punto 3);
- 5) La valutazione della sussistenza dei requisiti e la durata dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre.

⁽⁹⁾ Nel comma 1 dell'articolo 32 del Reg. reg. modificato viene previsto un termine per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Deve osservarsi come spetti all'amministrazione titolare del procedimento, cioè al comune sulla base dell'art. 31, commi 3 e 4 ed art. 32, comma 1 Regolamento regionale, la regolazione, determinazione di tale termine con proprio atto e, in difetto, opera l'art. 2, commi 3 e 4 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. Tale modifica costituisce un intervento che avrebbe potuto avere giustificazione nel caso di procedimento che fosse stato nella competenza regionale, mentre, trattandosi di competenza comunale, spettava solo agli organi del comune, in conformità al proprio ordinamento, regolare questi termini, secondo i principi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.. Pertanto, il regolamento comunale può disapplicare tale norma, prevedendo termini massimi differenti.

Relativamente al punto 1) sulle modalità di presentazione della dichiarazione e della istanza all'esercizio dell'attività funebre, in Allegato 2, se ne riporta uno schema, con l'elenco dei documenti richiesti;

Circa il punto 2), ovvero i contratti di lavoro consentiti, nella ipotesi di disponibilità diretta del personale, si deve considerare come possa considerarsi idonea la presenza di una qualsiasi delle forme contrattuali regolate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e succ. modif.. Analogamente per il personale operante nei soggetti di cui al punto 3).

Circa il punto 3) i soggetti e il punto 4) sulle tipologie di contratti ammesse:

Nel caso di disponibilità indiretta di personale è necessaria la prova sia del formale contratto di avvalimento, sia del fatto che il soggetto di cui il richiedente si avvale, sulla base di detto contratto, abbia in essere un regolare contratto di lavoro con il personale, avente i requisiti formativi, previsti dalla norma regionale.

Ne consegue che l'autorizzazione richiesta non potrà che avere durata corrispondente a quella del contratto di avvalimento (o alla sua risoluzione), o, il che è duale, se il Comune stabilisce una durata della autorizzazione, il contratto debba possedere tale requisito, considerato essenziale.

In difetto, vengono meno i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Anche se il Regolamento regionale non consideri, in forma espressa, una durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, anzi proprio per questo, il fatto che l'autorizzazione sia subordinata alla sussistenza di determinati requisiti determina la conseguenza che venendo meno uno, o più, dei requisiti stessi, venga meno la legittimazione all'esercizio dell'attività funebre, con conseguenza perdita di effetti dell'autorizzazione ottenuta.

A differenza delle situazioni di cui all'art. 32, comma 8, che individuano condizioni ostanti all'esercizio dell'attività funebre le quali operano inibendone il rilascio dell'autorizzazione quando sussistenti al momento della richiesta o in termini di decadenza quando insorgano successivamente al suo rilascio, in tale evenienza si dovrebbe parlare di cessazione degli effetti dell'autorizzazione (oggetto di verifica ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. b) Regolamento regionale) o, se si vuole, di estinzione dell'autorizzazione a causa del venire meno di uno, o più, dei requisiti cui essa è subordinata.

Si deve inoltre considerare come il formale contratto di avvalimento con un soggetto diverso dal richiedente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre può presentare due diversi approcci in relazione all'oggetto del contratto stesso, potendosi, sommariamente, individuare due possibili contenuti di tale contratto di avvilimento:

1) il contratto può avere ad oggetto l'utilizzo del personale di altro soggetto, con cui il personale avente i necessari requisiti formativi abbia un regolare contratto di lavoro, ipotesi che viene a collocarsi, *de facto*, nell'ambito dell'art. 20 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e succ. modif., che è ammesso (condizione di liceità) quando il "somministratore" ne sia autorizzato ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e succ. modif..

Ciò pone anche la questione se le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento, possano rientrare nelle specifiche dell'art. 20, comma 3, lett. c) ⁽¹⁰⁾, in difetto della quale si dovrebbe

⁽¹⁰⁾ D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – Art. 20 (Condizioni di liceità)

1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.

3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

considerare la previsione della lett. *λ*), la quale richiede espressa previsione da parte dei contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, cioè dai CCNL applicati dal soggetto utilizzatore.

- 2) il contratto di avvalimento può non avere ad oggetto unicamente le prestazioni del personale, quanto estendersi all'avvalimento, oltre che delle prestazioni del personale, anche di altre prestazioni, rispetto alle quali la prestazione del personale risulti in sé strumentale.

In tali casi possono aversi, principalmente (dato che possono essere utilizzate tutte le tipologie contrattuali ammesse dall'ordinamento), contratti di somministrazione ⁽¹¹⁾, di appalto ⁽¹²⁾ e, di trasporto ⁽¹³⁾, diverso da quello funebre (ad es. di cofano allestito dal luogo di preparazione a quello di incassamento, di dolenti al seguito del funerale, di ministri del culto dal luogo di prelievo a quello di esecuzione dell'onoranza funebre, ecc.).

Nel contratto di somministrazione l'oggetto è costituito dall'esecuzione, dietro corrispettivo, di prestazioni periodiche o continuative; nel contratto d'appalto il compimento di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio; nel contratto di trasporto il trasferimento da un luogo ad altro.

In relazione al secondo (contratto d'appalto) dovrebbe verificarsi, caso per caso, se l'appaltatore agisca con gestione a proprio rischio, aspetto che andrebbe escluso dalle norme del regolamento regionale, quale modificato dal Regolamento regionale 6 febbraio 2007, n. 1, il quanto il soggetto esercente l'attività funebre si avvale di terzi, il che porta a considerare come il rischio dell'attività funebre non sia allocabile nell'appaltatore.

Ne consegue che è il contratto di somministrazione ad assumere un carattere di maggiore idoneità alla specificità di detta attività, somministrazione che non può riguardare le sole prestazioni di personale (se ciò avvenisse troverebbero applicazione le norme sul contratto di somministrazione

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

⁽¹¹⁾ Artt. 1559 e ss. c.c.

⁽¹²⁾ Artt. 1655 e ss. c.c.

⁽¹³⁾ Art. 1678 e ss. c.c.

di lavoro, di cui all'art. 20 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come già osservato), ma deve avere ad oggetto prestazioni al cui interno si collochi anche quella del personale, per quanto necessario. La pluralità degli strumenti contrattuali utilizzabili (e i precedenti riferimenti ad istituti contrattuali tipici costituisce una mera esemplificazione non esaustiva, più che altro per segnalare come taluni contratti possano valutarsi idonei alla fattispecie ed altri non lo possano essere) solleva non poche difficoltà, in quanto la valutazione dell'idoneità dell'oggetto contrattuale costituisce un fattore essenziale per la verifica della sussistenza dei requisiti dapprima e, quindi, per quella della loro permanenza in relazione al rilascio e alla persistenza di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre, che comporta come i comuni non possano valutarla sulla base solo della documentazione probatoria di un formale contratto, ma altresì siano chiamati a valutare se l'oggetto contrattuale risponda alle condizioni necessarie per far sussistere, e permanere, dei requisiti o, meglio, del requisito dell'art. 32, comma 2, lett. e) Regolamento regionale (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6, quale modificato dal Regolamento regionale (Lombardia) 6 febbraio 2007, n. 1.

È da rimarcare come le modifiche al regolamento regionale, per quanto riguarda i requisiti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, abbiano interessato unicamente la lett. e) e non anche gli altri requisiti richiesti dall'art. 32, comma 2.

Appare altresì opportuno osservare come l'addetto al trasporto funebre, indipendentemente dal soggetto con il quale egli abbia stipulato il contratto di lavoro, risponde del proprio operato quale incaricato di pubblico servizio laddove, ad es. omette un controllo previsto dalla norma o si comporta in modo difforme da questa.

È questo il caso, ad es., della verifica del feretro (art. 6, comma 3 L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22), che comporta un'attestazione (secondo il modello di cui all'allegato n. 4 alla D.G.R. n. 20278 del 21 gennaio 2005).

Si richiama in materia la definizione data dall'articolo 2 del regolamento regionale, immutata.

Diverso è invece il problema in termini di responsabilità civile, nel qual caso in prima battuta risponde il soggetto con il quale ha il rapporto contrattuale di lavoro l'addetto al trasporto funebre e in seconda battuta, l'esercente l'attività funebre (ove non coincidente con tale soggetto).

Circa il punto 5), ovvero la valutazione della sussistenza dei requisiti, in sede d'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, nonché per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, si deve fare riferimento anche all'art. 43 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. – Art. 43 - (L-R) *Accertamenti d'ufficio*

1. *Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)*

2. *Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135⁽¹⁾, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.(L)*

3. *Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)*

4. *Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)*

5. *In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)*

Questo comporta che possano essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, sia di certificazione sia di atto di notorietà, le situazioni che possano essere comprovate con atti o registrazioni tenute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quella competente all'istruttoria (comune), anche in relazione ai controlli ⁽¹⁵⁾, mentre debbano essere oggetto di prova documentale quei requisiti che non possono essere oggetto di registrazioni od accertamento da parte di pubbliche amministrazioni ⁽¹⁶⁾, che dovranno essere comprovate con documenti idonei ed autentici.

Possono individuarsi in quest'ultima categoria (prova documentale) i requisiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. a), b), c), d), salvo il caso in cui le funzioni di direttore tecnico non sia assolte dal titolare o legale rappresentante del soggetto autorizzato/autorizzando, ed e) Regolamento regionale. Alla luce della attuale formulazione della lett. e), analogamente andrà provato, mediante produzione di copia autentica, la sussistenza di regolare contratto di lavoro oppure, di copia autentica, debitamente registrata, ricorrendo le condizioni del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif. (Art. 9 Tariffa, Parte I D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif. ⁽¹⁷⁾), il "formale contratto" con cui il soggetto richiedente l'autorizzazione si avvale di personale del soggetto terzo con cui questo personale abbia regolare contratto di lavoro.

È invece compito dell'esercente l'attività funebre, oltre la sede, disporre in via continuativa dei seguenti requisiti propri:

- a) direttore tecnico, le cui funzioni (responsabile dell'attività funebre, dotato di poteri direttivi, responsabile in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari) possono anche essere assunte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, in possesso di adeguati requisiti formativi;
- b) per ogni sede commerciale aggiuntiva alla prima, anche se collocata in altro Comune della regione, è d'obbligo almeno una ulteriore unità incaricata della trattazione degli affari, in possesso di adeguati requisiti formativi.

Pertanto per essere esercente l'attività funebre occorre una organizzazione stabile (per la durata dell'autorizzazione) con almeno 5 unità, anche *part time*, dove gli operatori funebri o necrofori siano titolari di contratto di lavoro indipendentemente con l'esercente l'attività funebre o con altro soggetto.

In sede di prima applicazione della norma, finché non vengono riconosciuti da enti formativi accreditati, è necessario che:

- a) il direttore tecnico debba essere individuato in persona con esperienza nel settore di almeno 5 anni;
- b) l'operatore funebre (con tale termine ricomprendendo non solo l'incaricato alla trattazione degli affari, ma anche il necroforo, l'autista, l'addetto al trasporto funebre) debba avere esperienza di almeno 2 anni.

Questi devono procedere obbligatoriamente al solo aggiornamento teorico entro 5 anni dalla entrata in vigore del regolamento.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)

(1) Oggi abrogato in quanto confluito nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.

⁽¹⁵⁾ Art. 71 e ss. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

⁽¹⁶⁾ Ad esempio, possono rientrare in tale ipotesi la legittimazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 20 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in quanto i soggetti autorizzati risultano iscritti in apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁽¹⁷⁾ Oltretutto, l'assoggettamento all'imposta di registro non rileva dal punto di vista meramente impositivo, ma assolve altresì alla funzione di attribuzione di data certa e, conseguentemente, diventa requisito necessario da valutare in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, nonché in sede di verifica della permanenza dei requisiti.

La verifica della sussistenza della esperienza minimale deve derivare da apposita dichiarazione del legale rappresentante della impresa che li aveva in carico, con allegate documentazioni comprovanti il versamento delle contribuzioni di legge, in funzione della specifica mansione svolta. Circa i requisiti formativi o si acquisiscono previa frequenza di corsi presso un ente accreditato oppure, solo per i primi 5 anni (fino al 9/2/2010) chi ha una certa esperienza (5 anni il direttore tecnico, 2 anni l'operatore funebre) può evitare la parte pratica della formazione (e dell'esame) e limitarsi solo a quella teorica, però con frequenza dei corsi completata entro il 9/2/2010.

Chi ha tale esperienza di mestiere si obbliga a regolarizzarsi per la parte teorica entro i 5 anni.

L'impresa quindi ha i titoli per ottenere l'autorizzazione e prima dello scadere dei 5 anni deve o produrre la certificazione della frequenza dei corsi da parte dell'interessato o assumere persona che sia già formata.

Ove ciò non accadesse l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre viene sospesa finché non si provvede al reintegro dei requisiti minimi di legge e regolamento.

Si evidenzia che il comma 11 dell'articolo 32 del Reg. reg. come modificato dal Reg. reg. 1/2007, prevede che il termine di adeguamento ai requisiti per l'esercizio dell'attività funebre da parte delle imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del regolamento regionale (10 febbraio 2005) sia prorogato di 90 giorni (10 maggio 2007).

Infine, merita approfondimento, anche se manchino ancora le norme di attuazione "nazionali", quanto previsto dall'art. 15 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 ⁽¹⁸⁾, dal momento che quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lett. e) Regolamento regionale attiene ai requisiti di cui allo stesso art. 15, paragrafo 2, lett. f), da porre in relazione con il successivo paragrafo 6, già vigente (senza che siano necessarie a ciò norme di attuazione "nazionali") che individua la data di entrata in vigore della Direttiva come termine da considerare per l'introduzione di nuovi requisiti, dato che anche la loro modifica si colloca nell'ambito dell'introduzione, quanto meno in termini di effetti, di requisiti. Dato che gli Stati membri dell'Unione hanno tempo tre anni (cioè entro il 28 dicembre 2009) per mettere in vigore le norme "nazionali" per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE, la questione può essere oggetto di approfondimenti successivi, preferibilmente in relazione alle norme "nazionali" di attuazione.

La modifica derivante dal comma 6 dell'articolo 32 sopprime "l'accertamento delle competenze", mantenendo unicamente le previsioni concernenti i corsi di formazione, che, di conseguenza, richiederanno la mera frequenza.

Tale previsione comporta la modifica dell'allegato 1 alla D.G.R. 20278 del 21 gennaio 2005, sul punto (finale) concernente gli esami conclusivi ai fini dell'accertamento delle competenze, nonché interviene implicitamente sui contenuti della circolare regionale n. 21/SAN del 30 maggio 2005, al punto 7.

4. Orari e Vigilanza, controllo, sanzioni

Il Comune, in base a quanto specificato all'art. 38 determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto di cadaveri (non delle salme, potendo queste essere trasportate a qualunque ora del giorno e della notte, di giorno feriale o festivo).

Per i trasporti di cadaveri, inoltre, il Comune stabilisce modalità, percorsi consentiti, luoghi e modalità per eventuali soste (se la sosta interviene in luogo di culto, i criteri vengono stabiliti dopo aver sentito i ministri del culto).

Sempre compito del Comune è fissare gli orari di minima apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre presenti sul suo territorio.

⁽¹⁸⁾ In G.U.U.E. n. L. 376 del 27 dicembre 2006; in vigore dal 28 dicembre 2006.

Anche se le disposizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e succ. modif. (nonché del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e succ. modif., per quanto di riferimento, caso per caso) rimangano norme vigenti (del resto non potrebbero essere oggetto di abrogazione o modifica, specie da parte di norma di rango secondario, oltre che per la loro natura di norme di attuazione di direttive di diritto comunitario), la nuova formulazione, ponendo l'accento unicamente sulle misure igienico-sanitarie, e per giunta, a quelle "necessarie", sembra lasciare indurre a pensare che l'esercizio dell'attività funebre debba tenere conto di queste ultime e non anche di quelle di portata più generale, che rimangono comunque applicabili (e soggette a controlli da parte dell'Autorità preposta).

Poiché legge e regolamento assegnano al Comune i poteri di vigilanza e conseguentemente quelli sanzionatori, sarà in sede di regolamentazione comunale che si andranno a definire sanzioni amministrative eventualmente con riguardo a fattispecie non considerate all'art. 10.*bis* L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22, quale modificata dalla L.R. (Lombardia) 8 febbraio 2005, n. 6 (art. 6, comma 6), ed altri provvedimenti, specie quando sia stata attuata la disposizione dell'art. 31, comma 3 Regolamento regionale, quali:

- a) la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio con effetto immediato per il tempo determinato dal Comune;
- b) la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Vanno, altresì, tenute presenti le già citate disposizioni dell'art. 10.*bis* L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22, quale modificata dalla L.R. (Lombardia) 8 febbraio 2005, n. 6 (art. 6, comma 6) e, in particolare, per l'aspetto sanzionatorio, alla lett. *l*). Con l'anzidetto art. 10.*bis* sono state introdotte sanzioni amministrative alle violazioni della legge regionale e del suo regolamento. Si fa osservare come siano, tra le altre, oggetto di sanzione amministrativa l'esercizio dell'attività funebre quando svolta in assenza della relativa autorizzazione e il conferimento di incarico alla stessa quando conferito in luogo diverso dalla sede autorizzata, fatte salve le eccezionali deroghe. In entrambe le fattispecie la misura della sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, va da 3.000 a 9.000 euro.

Di particolare rilevanza l'art. 10.*bis*, comma 2 con il suo rinvio alla L.R. (Lombardia) 5 dicembre 1983, n. 90 e succ. modif. che assegna gli introiti delle sanzioni amministrative al bilancio degli enti competenti alla loro applicazione. Il ché determina anche che l'eventuale ritardo od omissione nell'applicazione delle sanzioni amministrative, quando sussista violazione, costituisce fattispecie di responsabilità patrimoniale ⁽¹⁹⁾.

Alla luce della legge regionale recante norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, concernente, modifiche al sistema penale, le funzioni amministrative (Art. 1, comma 6.*bis*) spettano, in materia, ai comuni come conseguenza delle funzioni loro attribuite dall'art. 31, comma 4 Regolamento regionale. Di conseguenza, spetta ai comuni provvedere alla vigilanza, all'accertamento delle infrazioni e all'irrogazione delle sanzioni in conformità del proprio ordinamento, anche per quanto riguarda le competenze degli organi e delle mansioni del personale. Ciò porta a richiamare la L. 7 marzo 1986, n. 65 e succ. modif. (nonché le norme regionali emanate in attuazione del suo art. 6), che individua l'esercizio di tali funzioni in capo ai Corpi di Polizia Locale, da esercitarsi sulla base del regolamento comunale di polizia locale.

L'art. 5 ⁽²⁰⁾ L.R. (Lombardia) 5 dicembre 1983, n. 90 e succ. modif., definisce i contenuti essenziali del processo verbale di accertamento delle infrazioni, ricordando altresì come l'art. 6 individui una titolarità di accesso ai luoghi, laddove necessario.

⁽¹⁹⁾ Art. 93 testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

⁽²⁰⁾ L.R. 5 dicembre 1984, n. 90 e succ. modif.:

Art. 5. (Contenuto del processo verbale di accertamento.)

1. Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:

- a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;*
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;*

È opportuno che venga istituita da ogni comune una procedura di controllo periodico, cosiddetta "a spot", dell'attività funebre svolta sul proprio territorio, con accertamenti in luoghi di partenza, di sosta e di arrivo dei trasporti funebri, in autorimesse funebri, dei carri funebri, onde verificare il rispetto delle normative vigenti.

In relazione alla misura delle sanzioni, limitandosi alle materie dell'art. 10.*bis*, comma 1, lett. e) ed f) L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22, quale modificata dalla L.R. (Lombardia) 8 febbraio 2005, n. 6, in entrambi i casi esse vanno da un minimo di 3.000 ad un massimo di 9.000 euro per ciascuna infrazione accertata. Essendo il pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, mediante il pagamento di somma pari ad 1/3 del massimo della sanzione o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale ⁽²¹⁾, in relazione ai predetti valori, la misura ridotta comporta il pagamento della somma di 3.000 euro, da effettuarsi entro il termine sopra indicato.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 7.*bis* del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nel caso in cui siano accertate violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali o alle ordinanze sindacali emanate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, come, se ricorrano, quelle per le infrazioni all'art. 339 o dell'art. 358, comma 2 del testo unico di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.

Devesi altresì ricordare come queste ultime non siano alternative alle sanzioni di cui all' art. 10.*bis*, comma 1, lett. e) ed f) L.R. (Lombardia) 22 novembre 2003, n. 22, quale modificata dalla L.R. (Lombardia) 8 febbraio 2005, n. 6, ma, se del caso, concorrano. Al contrario, sussiste alternatività tra queste e le sanzioni per violazioni alle norme dei regolamenti comunali o alle ordinanze sindacali, in quanto queste ultime hanno riguardo a fattispecie differenti.

c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile – nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato – le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689;

g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;

i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;

l) la sottoscrizione del verbalizzante

2. In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

3. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa all'ente individuato a norma dell'art. 1 della presente legge.

⁽²¹⁾ Art. 16 L. 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif.